



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 4 del 10/01/2020

Classifica: 004.

(7125233)

<i>Oggetto</i>	ART. 159 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 - SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA NEL PRIMO SEMESTRE 2020.
----------------	---

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

IL SINDACO METROPOLITANO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere e che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- ai sensi del medesimo articolo sopra citato, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, quelle destinate al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Considerato che per l'operatività dei limiti di cui sopra occorre, ai sensi del comma 3 dell'art. 159 del TUEL, che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

Rilevato che l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/'00, sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, è stato oggetto di una pronuncia additiva di parziale incostituzionalità, avendo la Corte stessa dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n. 267/'00, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati al comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso (sentenza della Corte Costituzionale n. 211/'03);

Dato atto che i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, numero 4, del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e non possono avere ad oggetto le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata quantificate preventivamente mediante deliberazione semestrale notificata al tesoriere;

Visto il DM del 28/05/1993 che individua all'art 2 i servizi indispensabili delle province;

Ritenuto necessario quantificare in via preventiva per il primo semestre 2020 le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata da destinare al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, nonché a garantire il servizio di Trasporto pubblico locale TPL, in quanto ritenuto servizio locale indispensabile della viabilità provinciale;

Vista la Determinazione n. 1985 del 22/12/2015 del Dirigente dei Servizi Finanziari di aggiudicazione definitiva alla Banca Unicredit spa del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016-31/12/2020, ai sensi dell'art. 210 del Dlgs n. 267/2000;

Considerato che:

- dal 1° gennaio 2015 è pienamente operativa la Città Metropolitana di Firenze;
- ai sensi dell'art. 1 della L. 17 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, alla predetta data il Sindaco del Comune di Firenze assume anche le funzioni di Sindaco Metropolitano;
- ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, "*alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, è stato approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;

Ritenuto pertanto che la competenza ad adottare il presente provvedimento sia del sottoscritto;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/'00 come recentemente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267/'00 dal responsabile del Servizio Finanziario;

DISPONE

1. **di quantificare** in via preventiva, ai sensi del vigente art. 159 del D.lgs n. 267/2000 e del D.M. 28 maggio 1993, nonché di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 211/2003, l'importo non soggetto ad esecuzione forzata per il primo semestre 2020 in **Euro 6.087.100,00** come di seguito dettagliato:

(dati in unità di euro)

Art. 159, comma 2, lettera "a" D.lgs. n. 267/'00 – Retribuzioni al personale e oneri previdenziali per 3 mesi	Euro 4.210.000,00
Art. 159, comma 2, lettera "b" D.lgs. n. 267/'00 – Rate di mutui scadenti nel semestre (quote capitali + interessi)	Euro 199.600,00
Art. 159, comma 3, lettera "c" D.lgs. n. 267/'00 – Somme necessarie a garantire l'espletamento dei servizi locali indispensabili (TPL contratto di servizio per 6 mesi)	Euro 1.677.500,00
Totale somme impignorabili per il primo semestre 2020	Euro 6.087.100,00

2. **di dare atto** che:

- i pagamenti relativi a somme diverse da quelle di cui sopra, avverranno seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture o, se non è prescritta la fattura, dei provvedimenti di impegno della spesa;
- non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti dell'Ente presso soggetti diversi dal Tesoriere;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio di questa Amministrazione;

3. **di notificare** il presente provvedimento al Tesoriere – UniCredit Spa per gli adempimenti di competenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”